



La DPIA (Data Protection Impact Assessment) – o anche VIP (Valutazione d'Impatto Privacy) - è un processo (che esita in un documento) inteso a descrivere il trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. E' strumento e conseguenza della responsabilizzazione del titolare, e si riferisce a un trattamento conosciuto analiticamente e descritto in ogni suo aspetto; essa, perciò, assume anche una valenza organizzativa, con positiva ricaduta sul piano operativo e logistico dello studio, in particolare se osservazionale (uno studio, cioè, che si risolve esclusivamente nella raccolta ed elaborazione di dati per lo più personali. La DPIA mette dunque a disposizione, in generale:

- una descrizione sistematica del trattamento;
- la esplicitazione delle finalità del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le misure tecniche e organizzative che il titolare ritiene di dover adottare allo scopo di mitigare tali rischi.

La DPIA è redatta dal preposto al trattamento<sup>1</sup> e oggetto di parere da parte del Responsabile della protezione dei dati.

### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Indicare la denominazione del trattamento<sup>2</sup>

Programma di lettura precoce in neonati pretermine.

Indicare la finalità del trattamento<sup>3</sup>

Valutare l'effetto dell'intervento di lettura precoce sullo sviluppo cognitivo e linguistico misurato con test Bayley III a 2 anni di età corretta.

Indicare le tipologie di dati oggetto del trattamento, specificando ogni tipologia di dato<sup>4</sup>

Dati EEG ed risonanza magnetica cerebrale a termine (da 37+0 a 41+6 settimane di gestazione). Dati test Bayley III e MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, Words and Sentences (CDI:WS) a 24 mesi di età corretta. Altri dati raccolti: informazioni demografiche e cliniche, tra cui l'età gestazionale, il peso alla nascita, il tipo di parto, gli steroidi prenatali, le condizioni prenatali della gravidanza che hanno causato il ricovero in un ospedale di terzo livello, la corioamnionite, punteggio Apgar a 5 minuti, necessità e durata della ventilazione non invasiva e invasiva, sepsi, necessità di inotropi, dotto arterioso pervio con necessità di trattamento, displasia broncopolmonare, emorragia intraventricolare, enterocolite necrotizzante >2 grado, retinopatia della prematurità, morte e durata del ricovero. Dopo la dimissione, verranno raccolti i dati sul numero di ricoveri e sugli interventi chirurgici.

Il trattamento ricomprende l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale? Se SI qual è la logica di funzionamento?

No

Indicare le tipologie di interessati al trattamento<sup>5</sup>

35 nati pretermine con età gestazionale alla nascita < 32+6 settimane.

Indicare i soggetti interni che partecipano al trattamento quali persone espressamente designate o autorizzate<sup>6</sup>

Oltre al PI dello studio, Prof. Carlo Dani, 1 medico della SOD Neonatologia e Terapia intensiva Neonatale

Indicare eventuali soggetti esterni che partecipano al trattamento quali titolari, responsabili o persone designate/autorizzate al trattamento<sup>7</sup>

Nessuno

Descrivere il flusso dati (cioè come i dati sono spostati o elaborati). Occorre descrivere il flusso analiticamente nei suoi vari passaggi, operazioni, attori<sup>8</sup>

I dati saranno raccolti dalla cartella elettronica aziendale ( Archimed) ed inseriti sulla piattaforma web REDCap in maniera pseudonimizzata da parte dello sperimentatore principale o da parte dei coinvestigatori, che avranno una password personale per accedere alla piattaforma di inserimento dei dati.

I dati di interesse saranno trascritti in un database di studio ospitato sulla piattaforma RedCap. Nel database i dati saranno inseriti prevedendo che ciascun paziente sia indicato da un codice personale (Subject ID),

I dati vengono estrapolati mediante apposita funzione presente su RedCap e denominata "data export tool" che permette, dopo l'attribuzione di un codice univoco randomico, di esportare tutti i dati o effettuare una selezione di quelli d'interesse nella modalità di fruizione per l'analisi.

I dati verranno trasferiti sul software GraphPad per l'analisi statistica. Una volta ottenuti i dati anche il file di GraphPad viene cancellato in modo che l'unico software di conservazione dei dati sia RedCap.

Indicare dove vengono archiviati e conservati i dati<sup>9</sup>

I dati saranno archiviati sulla piattaforma Redcap.



**Azienda  
Ospedaliero  
Universitaria  
Careggi**

## **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)**



M/3089/IL03/A

Indicare se i dati sono trasferiti (sì/no) ed eventualmente dove: (fuori dall'Azienda, fuori dall'Italia, fuori dall'Unione Europea)<sup>10</sup>

No

### **PRINCIPI FONDAMENTALI<sup>10</sup>**

*Limitazione delle finalità*: indicare la base giuridica del trattamento, cioè la sua finalità lecita, quale prevista ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi Regolamento)<sup>11</sup>



La base giuridica del trattamento è il consenso. Per gli interessati che non sarà possibile informare e per i quali non sarà possibile ottenere il consenso, è rappresentata, dal parere positivo del competente comitato etico a livello territoriale (e la successiva autorizzazione del Direttore Generale dell'AOUC), alla luce della nuova formulazione dell'art. 110 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, conseguente alle modifiche apportate dalla Legge 56 del 29 aprile 2024

**Minimizzazione dei dati:** indicare i criteri utilizzati per garantire l'adeguatezza, la pertinenza e la non eccedenza dei dati utilizzati<sup>12</sup>

I dati raccolti sono esclusivamente quelli indispensabili al raggiungimento degli obiettivi dello studio.

**Limitazione della conservazione:** indicare per quanto tempo sono conservati i dati e i criteri per la conservazione dei dati<sup>13</sup> dati saranno conservati per 7 anni. Considerato che, per gli studi osservazionali, la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, è, se certo non assente, comunque alquanto indiretta e non immediata, si è ritenuto opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine dei 7 anni già previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200.

**Esattezza dei dati:** indicare le misure individuate per aggiornare, correggere o cancellare i dati che risultano non esatti in riferimento alla finalità per la quale sono trattati<sup>14</sup>

Verrà effettuato un doppio controllo sui dati inseriti da parte del personale coinvolto nello studio.

**Integrità e riservatezza dei dati**<sup>15</sup>: indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danni accidentali, precisando quanto segue:

l'utilizzo della piattaforma REDCap garantisce una stretta profilazione degli accessi, pseudonimizzazione dei dati, cifratura del database.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono pseudonimizzati, e secondo quali modalità<sup>16</sup>

I dati saranno pseudonimizzati mediante l'attribuzione di un codice identificativo, da cui non sarà possibile in alcun modo risalire alla identità degli interessati. Lo Sperimentatore principale Prof. Carlo Dani sarà in possesso del documento dove sarà riportata la corrispondenza fra il codice ed i dati anagrafici e sarà responsabile della riservatezza di tali dati.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono crittografati, e secondo quali modalità (ovvero quale sistema di crittografia è utilizzato)<sup>17</sup>

No

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono anonimizzati, e secondo quali modalità<sup>18</sup>

Nella fase di pubblicazione i dati saranno riportati in modo totalmente anonimo, senza alcuna possibilità di risalire all'identità dei partecipanti.

Indicare se i dati sono soggetti a partizione<sup>19</sup>

No

Indicare con quali misure e cautele viene effettuato il trasferimento dei dati<sup>20</sup>

Non applicabile

Indicare i criteri di profilazione per l'accesso ai dati<sup>21</sup>

Nessun differente profili per tutti i medici appartenenti al gruppo di sperimentazione

Indicare se gli accessi sono tracciati<sup>22</sup>

Gli accessi alla piattaforma Redcap sono tracciati.

Indicare con quale frequenza viene effettuato il backup dei dati<sup>23</sup>

Settimanalmente

Indicare se il sistema prevede misure contro virus e malware<sup>24</sup>

Tutti i computer sono aggiornati all'ultima versione del sistema operativo e sono dotati di efficaci software antivirus aggiornati volti a contrastare eventuali attacchi da parte di virus e malware.

Indicare se i dati sono trattati anche su supporti cartacei, e come questi sono gestiti<sup>25</sup>

No

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Ove applicabile: indicare come sono informati gli interessati al trattamento

Gli interessati saranno informati mediante la messa a disposizione dell'informativa redatta ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ove applicabile: indicare le ragioni per cui non è possibile informare i genitori degli interessati



I pazienti inclusi nella ricerca sono neonati nati in anni precedenti e che hanno terminato il follow-up neuroevolutivo dei 3 anni. Inoltre, spesso i numeri telefonici delle madri potrebbero essere non più attivi e nessuno risponde al telefono. Dopo 3 tentativi di contatto telefonico o mancata risposta alle email per 15 giorni i soggetti non risulteranno contattabili.

Ove applicabile: indicare come è acquisito il consenso degli interessati

Nel corso della prima visita ambulatoriale, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, ad entrambi i genitori verrà chiesto di firmare il consenso informato.

Ove applicabile: indicare se il trattamento coinvolge soggetti qualificati come responsabili del trattamento

NA

**GESTIONE DEI RISCHI<sup>20</sup>**

**ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI**

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibili trattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile. I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri).

Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolate attraverso VPN.

Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.

Le credenziali di gestione dell’applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia.

**MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI**

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello.

I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido restore in caso si verifichi una modifica indesiderata.

L’accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità di errore.

**PERDITA DEI DATI**

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l’eventuale danno sarebbe molto elevato.

La stima considera le strutture hardware ridondate sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e la resilienza intrinseca del data center che ospita l’applicativo.

Per gli eventuali data loss causati da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.

Schema tipo aggiornato a Ottobre 2024

IL PREPOSTO AL TRATTAMENTO (vedi nota 1)  
(nome/cognome)

.....

<b>FIRMA</b>	CARLO DANI	11.07.25
	11.07.25	Data



08:55:01  
GMT+01:00



<sup>1</sup> Il Preposto al trattamento, in Azienda, è, per quanto riguarda gli studi, il PI.

L'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede che, tra le persone autorizzate al trattamento (cfr. nota 6), il titolare possa individuare, per lo svolgimento di specifiche funzioni di coordinamento e orientamento nel trattamento dei dati, persone fisiche, che operano sotto la loro autorità, a ciò "espressamente designate". La persona fisica "espressamente designata", che coincide con la vecchia nozione di "responsabile interno del trattamento" (oggi il responsabile del trattamento è solo un soggetto esterno), è stata sinteticamente ridenominata dai diversi titolari, utilizzando varie espressioni (delegato, referente ecc. ): in Azienda la si è definita *Preposto*, con termine derivato dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, e che indica appunto un soggetto che sovrintende ad una data attività (a far intendere che il trattamento dei dati non è mai una attività sganciata da un concreto operare).

<sup>2</sup> Inserire titolo e codice dello studio.

<sup>3</sup> Finalità del trattamento vale il suo scopo pratico. Occorre dunque indicare, posto che il trattamento è ovviamente funzionale alla esecuzione dello studio, oltre allo scopo di ricerca in senso lato (es. "I dati sono trattati per scopo di ricerca in campo medico ..."), quali sono gli scopi che si intendono raggiungere con lo studio medesimo (es. scopo dello studio è verificare ...). Qualora i dati vengano raccolti per una finalità ulteriore (es. di cura, il che significa che saranno trattati anche con modalità identificativa), occorre integrare tale specifico elemento nell'informativa sul trattamento dei dati.

<sup>4</sup> In via generale si tratta di dati afferenti alle categorie particolari, es. relativi alla salute o genetici, e di dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto). Oltre a questa indicazione più generica, categorica, occorre esplicitare i dati che vengono effettivamente raccolti; ciò può essere fatto con un grado maggiore (es. esiti di questo o quell'esame di laboratorio) o minore (es. esiti esami di laboratorio) di analicità: è comunque preferibile essere più analitici possibile –questi elementi più puntuali sono normalmente già elencati nel protocollo - anche per motivare, se necessario, tali scelte in una prospettiva di minimizzazione (cfr. nota 12), cioè di una loro stretta funzionalità/indispensabilità rispetto allo studio.

<sup>5</sup> L'interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati: in uno studio, sono ad esempio i pazienti in esso arruolati, descritti attraverso le caratteristiche (es. di patologia, esiti, età) che li rendono in esso eleggibili. Occorre qui indicare anche il range temporale entro il quale si vanno ad identificare i pazienti eleggibili allo studio (es. pazienti diabetici trattati dal 1995 al 2020).

<sup>6</sup> E' sufficiente indicare il numero dei componenti del gruppo di sperimentazione e le relative professionalità, senza indicazioni nominative. Per la persona espressamente designata, cfr. nota 1. La persona autorizzata al trattamento è la persona fisica – dipendente o collaboratore - sottoposta, per quanto concerne il trattamento dei dati, al Titolare (cioè l'Azienda), e che tratta dati personali solo nella misura in cui sia stata a ciò autorizzata e istruita: le istruzioni delimitano l'ambito di trattamento autorizzato, e precisano le modalità secondo le quali il trattamento deve essere effettuato. Nessun incaricato può trattare dati senza adeguate istruzioni (che sono un suo diritto), e nessun incaricato, ricevutele, può effettuare operazioni di trattamento ulteriori rispetto a quelle da esse consentite. Tali istruzioni, nell'ottica della responsabilizzazione del titolare (che consiste nell'applicare i principi previsti all'art. 5 del regolamento UE 2016/679, documentandone le modalità di applicazione), devono essere raccolte in un atto di nomina a firma del P.I. (atto che potrà essere anche riferito al gruppo di sperimentazione nel suo complesso, oppure, qualora i compiti, all'interno del gruppo di sperimentazione siano significativamente differenziati, essere più personalizzato e quindi nominativo).

<sup>7</sup> Qui si può far riferimento:

- ad altri Centri di sperimentazione, che partecipano allo studio quali titolari autonomi o contitolari del trattamento (il Titolare del trattamento è il soggetto che, individuato una finalità, cioè uno scopo pratico, determina le modalità di trattamento dei dati necessarie per raggiungerlo; qualora finalità e modalità siano condivise, si può stabilire una condizione di contitolarità, che deve essere formalizzata mediante un accordo redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento);
- a soggetti (normalmente enti) che collaborano funzionalmente allo studio (es. un laboratorio esterno che effettui esami previsti dalla ricerca) ma che non assumono il ruolo di titolare del trattamento in quanto non hanno partecipato alla definizione delle finalità e modalità del trattamento – cioè alla elaborazione e condivisione del protocollo di ricerca - e che quindi devono formalmente individuarsi come Responsabili del trattamento (vedi nota 27).

Occorre elencare tali soggetti deve, in riferimento allo stato attuale dello studio (in alcuni studi multicentrici, ulteriori partecipanti possono aderire al progetto successivamente) con la loro esatta denominazione.

<sup>8</sup> Un trattamento di dati personali si traduce in un flusso di informazioni, che può coinvolgere vari spazi (es. banche dati), soggetti ecc., e che può sostanziarsi in una serie di operazioni (es. la raccolta dei dati, per la quale occorre indicare come essi vengono selezionati e archiviati, ad es. in un foglio di raccolta o in un database; o la loro comunicazione, tra due o più titolari; le modalità di elaborazione ecc. ). E' necessario indicare anche se i dati sono meramente trasferiti all'interno di uno stesso ambito di titolarità: il trasferimento del dato è nozione più ampia, e talvolta diversa, da quella della sua comunicazione, cioè della trasmissione del dato ad altro titolare; questa comporta spesso un trasferimento di dati (ma i dati possono essere comunicati anche mettendoli semplicemente a disposizione, senza trasmetterli); si ha trasferimento di dati sia se i dati sono trasferiti al di fuori dei sistemi aziendali, sia se sono meramente spostati anche all'interno del medesimo ambito di titolarità (cioè ad es. da un server all'altro dell'Azienda, o verso un server di un soggetto che agisce per il titolare, quale responsabile del trattamento). Occorre precisare se i dati sono eventualmente trasferiti:

- nell'ambito dell'Azienda



- fuori dall'Azienda
- fuori dall'Italia
- fuori dall'Unione Europea

Il trasferimento del dato, soprattutto se effettuato al di fuori del proprio ambito di titolarità (che normalmente corrisponde ad un perimetro presidiato), può rappresentare un momento critico, che necessita l'adozione di idonee misure di sicurezza tanto tecniche che organizzative: di quelle appunto specificamente riferibili al trasferimento del dato si richiede una breve descrizione. Il trasferimento dei dati (esclusi i dati genetici) deve essere effettuato con modalità sicura, anche con strumenti di cooperazione applicativa oppure utilizzando strumenti di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), oppure, se si utilizzano sistemi di posta elettronica ordinaria, proteggendo l'allegato con tecniche di cifratura e rendendolo accessibile tramite una password per l'apertura del file trasmessa separatamente; qualora lo studio ricomprenda dati genetici, non sarà possibile utilizzare la mail ordinaria ma solo strumenti di cooperazione applicativa o di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), cifrando i dati e fornendo la chiave di decifrazione attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E' necessario richiamare eventuali agreement redatti per il trasferimento dei dati, e comunque documentare la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento che è stata effettuata.

<sup>9</sup> Si distingue qui tra archiviazione e conservazione, indicando con la prima voce la temporanea allocazione dei dati nel corso dello studio, con l'altra quella effettuata nel periodo successivo al termine dello studio, prima della definitiva cancellazione o anonimizzazione dei dati (sono comunque operazioni che possono essere effettuate con continuità sul medesimo sistema), E' necessario individuare specificamente dove i dati vengono allocati, indicando anche il sistema o il data base utilizzato. Se per la loro successiva conservazione si utilizza, appunto, una banca dati diversa, occorrerà indicarla.

In ordine ai profili di sicurezza, anche in relazione alla esattezza ed integrità dei dati, è inutile precisare che un foglio excel su un pc in locale non soddisfa i requisiti minimi (la DPIA non otterrà il parere positivo del Responsabile della Protezione dei dati aziendale, e quand'anche venisse trasmessa, è certo che non sarà possibile ottenere la autorizzazione del Garante).

Il sistema di archiviazione e conservazione dei dati di studio messo a disposizione dall'Azienda è RedCap; possono essere utilizzati strumenti diversi, ma che garantiscano, allo stesso modo, un tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate e garanzie contro virus, malware ecc..

Qualora venga utilizzata una piattaforma esterna, occorrerà procurarsi le relative informazioni tecnico informatiche, da mettere agli atti della documentazione di studio (di tale documentazione si potrà offrire evidenza, allegandola o meno, nel presente documento); non è necessario che tale documentazione sia esaustiva da un punto di vista tecnico, ma deve essere tale da fornire informazioni sufficienti ad effettuare una minima valutazione di adeguatezza, anche con il supporto della componente tecnico-informatica aziendale.

<sup>10</sup> L'art. 5 (*Principi applicabili al trattamento di dati personali*) par. 1 del Regolamento prescrive analiticamente alcuni principi che assicurano l'adeguatezza del trattamento (cd. *principi base del trattamento*); la *responsabilizzazione* del Titolare consiste appunto nel rispettare tali principi e nell'essere in grado di dimostrare, con idonea documentazione (redatta prima dell'inizio del trattamento, nell'ottica della privacy by design e by default) di averli rispettati. Dunque, il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei seguenti principi:

- limitazione della finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione dei dati,
- minimizzazione dei dati;
- esattezza dei dati;
- sicurezza dei dati (integrità e riservatezza).
- trasparenza del trattamento (riguarda anzitutto le informazioni sul trattamento messe a disposizione degli interessati, se ne parla alla sezione successiva relativa ai Diritti degli interessati)

<sup>11</sup> La base giuridica ordinaria del trattamento dei dati a scopo di ricerca clinica è il consenso degli interessati, a seguito di idonee informazioni. Il consenso non è necessario se l'interessato non è contattabile, o se si tratta di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92.

Nel caso che non sia possibile informare l'interessato ed acquisirne il consenso, e si tratti di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92, occorre riportare quanto segue (scegliendo il caso d'interesse):

- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla legge (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla disposizione regolamentare (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla normativa UE
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92 (specificare l'anno), che ha previsto lo studio.

Se il paziente non è contattabile - perché i dati di contatto sono stati perduti o non sono aggiornati, oppure il paziente è deceduto, o è preferibile non informarlo per motivi etici (es. il paziente non è informato sulla patologia di cui è affetto) – oppure se i contatti non sono gestibili per oggettiva impossibilità di carattere organizzativo (contattare i pazienti comporterebbe un impegno sproporzionato rispetto alle risorse disponibili), la base giuridica del trattamento, è rappresentata dal parere positivo del comitato etico competente a livello territoriale, nonché dalla applicazione di misure di garanzia sulla sicurezza del trattamento (che qui stiamo appunto specificando).



<sup>12</sup> La minimizzazione dei dati si traduce appunto nella garanzia che i dati siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, art. 5 paragrafo 1 c del Regolamento). Ovvio che tali requisiti non possano essere assolutizzabili, in quanto strettamente funzionali allo scopo di un dato studio: sarà comunque lecito utilizzare, tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo, soltanto le informazioni indispensabili per quel determinato studio. Chi valuta quali dati sono o meno necessari? Ovviamente il Titolare (e per esso, in un progetto di ricerca, il P.I.) che, nell’ottica della responsabilizzazione, dovrà argomentare e sostenere tale valutazione. Nel nostro caso occorre dunque dimostrare che i dati trattati, e già sopra elencati, sono soltanto quelli necessari alla realizzazione dello studio, e non altri.. E’ di tale necessità – strettamente correlata alla razionalità dello studio da un punto di vista eminentemente scientifico - che deve essere data brevemente evidenza, anche soltanto indicando in sintesi che “i dati raccolti sono quelli indispensabili alla esecuzione dello studio”. In relazione a certe tipologie particolari di informazioni, ad es. quelle relative alle origini razziali o alla appartenenza etnica, può essere opportuno offrire una motivazione più puntuale ed articolata.

<sup>13</sup> Un termine puntuale per la conservazione dei dati utilizzati per gli studi osservazionali non è previsto e dunque quello scelto deve essere motivato. Il termine deve essere commisurato allo scopo principale della conservazione dei dati, che è anzitutto quello di rendere possibili verifiche o controlli della base dati dello studio successivamente alla pubblicazione. Si consiglia di scrivere qualcosa di analogo a quanto segue:

Il termine di conservazione dei dati è fissato a ... (inserire il numero di anni ritenuto necessario) anni; si evidenzia la consapevolezza che la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, non è direttamente ed immediatamente prescrittiva per gli studi osservazionali, così che viene comunque chiamata in causa la responsabilizzazione del Titolare. Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di ... anni in quanto ...

Se si utilizza il termine di prassi di 7 anni, la motivazione può essere resa come segue, sostituendo l’ultima frase:

Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di conservazione di 7 anni già previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200, riferibile ad una prassi consolidata e soprattutto ritenuto sufficiente e non eccedente in relazione allo scopo di consentire eventuali controlli successivi sulla correttezza delle inferenze effettuate nella valutazione dei dati raccolti nel corso della ricerca. Il termine settennale è commisurato alla opportunità di conservare una base dati statistica per successive verifiche o richieste di precisazioni circa i risultati pubblicati.

Si ricorda che mediante l’informativa ex art. 13 o ex art. 14 del Regolamento occorre indicare e comunicare ai soggetti interessati, che:

- sono raccolti solo i dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità;
- decorsi i termini di conservazione, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (descrivendo i meccanismi per la cancellazione o anonimizzazione dei dati).

Se i dati sono conservati a tempo indeterminato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è necessario indicarlo e motivarlo, anche in riferimento a specifiche prescrizioni normative.

<sup>14</sup> In questo caso l’esattezza del dato non si intende riferita al suo aggiornamento, ma alle modalità con le quali i dati sono raccolti dalla documentazione originale e dunque duplicati, garantendone appunto l’esattezza rispetto a quella, per le finalità dello studio. Ovvio che misure di controllo sono meno necessarie quando l’estrazione da un data base informatico avviene quasi automaticamente a seguito dell’inserimento di dati parametri, rispetto alla copia manuale, per la quale occorre individuare una procedura di verifica e controllo.

<sup>15</sup> Ai sensi dell’art. 5 par. 2 del Regolamento, i dati devono essere “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)". Le politiche di sicurezza sono necessarie per evitare:

- la divulgazione di dati personali o l’accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
- la modifica non autorizzata o accidentale di dati personali (così che i dati sono modificati o incompleti);
- la perdita della possibilità di accesso o distruzione accidentale o non autorizzata di dati personali.

Occorre indicare, sinteticamente, le misure adottate da un punto di vista organizzativo, nonché quelle informatiche assicurate dal sistema sul quale i dati sono archiviati, anche attraverso il rimando alla relativa documentazione tecnica.

E’ ovvio che la modifica, la perdita o la non accessibilità ai dati sono questioni che non attengono esclusivamente alla privacy, ma direttamente alla qualità del dato di ricerca.

<sup>16</sup> La pseudonimizzazione (non *pseudo-anonimizzazione*, come si trova in qualche protocollo) consiste nell’associare dei dati (es. quelli relativi alla salute del partecipante allo studio) ad una informazione di carattere non identificativo (ad es. un codice), sostituendo con essa quella di carattere identificativo, ad es. il nome/cognome dell’interessato, e mantenendo riservata, con specifiche misure di sicurezza, la correzione tra dato identificativo e dato non identificativo (tra anagrafica e codice). Essa è una operazione di trattamento che si traduce in una misura di sicurezza e di minimizzazione dei dati. Non ogni codificazione può tradursi in una pseudonimizzazione dei dati: non lo è certo l’utilizzo del codice fiscale (ben più identificativo del mero nome giuridico), ma neppure un codice che sia conosciuto al di fuori del gruppo di sperimentazione (es. il numero nosologico o simile, anche a livello di singolo reparto).

Occorre descrivere come è costruito il codice, e come è strutturato e gestito il processo di pseudonimizzazione dei dati, cioè in quale fase dello studio si attua.

Comunque, se si crea un elenco, e questo ha una sua logica (ad es. alfabetica o cronologica), non è sufficiente togliere l’anagrafica ed inserire ad es. dei codici progressivi, occorre che siano non sequenziali e randomizzati (almeno se l’estrazione



dei dati è eseguibile una seconda volta con identici risultati). Insomma, il codice di pseudonimizzazione non può contenere elementi oggettivi – informativi o di carattere procedurale – che rendano possibile una identificazione dell'interessato a prescindere dalla chiave di pseudonimizzazione. Si può scrivere quanto segue:

La pseudonimizzazione dei dati avverrà attraverso l'assegnazione di un codice. I dati personali sono trattati in associazione con questa informazione non direttamente identificativa, e la correlazione tra questa e i dati identificativi dell'interessato è conservata separatamente, accessibile al solo personale coinvolto nello studio, assicurandone, con idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, la riservatezza. I codici di pseudonimizzazione sono costruiti secondo la seguente modalità: ..... I dati sono pseudonomizzati ....  
*(indicare in quale fase avvien la pseudonimizzazione dei dati)*

<sup>17</sup> Occorre precisare se i dati, in qualche momento del processo (es. trasferimento o comunicazione, oppure archiviazione, sono cifrati, e con quale tecnica.

<sup>18</sup> Si ricorda che, per anonimizzazione ci si riferisce ad una tecnica che si applica ai dati personali al fine di ottenere una loro deidentificazione assoluta e irreversibile. In pratica, il dato anonimizzato non potrà più essere, in nessun contesto di trattamento, neppure in quello originario, ricollegato all'interessato. In pratica, un set di dati privato dell'anagrafica non è, come secondo la nozione etimologica o di senso comune, un dato anonimizzato: è, piuttosto, un dato personale non immediatamente identificativo. Un set di dati è anonimizzato solo quando è definitivamente e irreversibilmente privato, anche prospetticamente, di una possibilità di raccordo con la relativa anagrafica, nel senso che questa non è più recuperabile (e non è dunque più possibile una reidentificazione, cioè la eventualità che, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperare informazioni identificative degli interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione).

Con questi presupposti, il dato anonimo/anonimizzato ben raramente può essere presente in uno studio se non nella fase conclusiva, quando si aggregano i dati in vista della pubblicazione degli esiti. La procedura con cui si anonimizzano i dati in vista della pubblicazione deve essere descritta; ordinariamente, non essendo auspicabile, in uno studio clinico il ricorso a tecniche di *randomizzazione*, che consistono nella modifica della veridicità dei dati, si ricorrerà a tecniche di *generalizzazione*, consistono nel generalizzare gli attributi delle persone interessate, diluendo i livelli di dettaglio. Si utilizzerà di solito, tra queste, il K.-Anonimato, tecnica volta ad impedire l'individuazione di persone interessate mediante il loro raggruppamento con almeno K altre persone (K=valore di soglia). Secondo la regola della soglia, le persone cui si riferiscono i dati si considerano non identificabili se il loro numero è superiore ad un certo valore prestabilito (valore di soglia). Il valore minimo ordinariamente attribuibile alla soglia è pari a tre (ma nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di sensibilità delle informazioni, e dell'effettivo rischio di danno ad esse correlato). La regola della soglia sottende che il valore originale X possa essere riferito non al solo Caio, ma anche a Tizio, Tazio e Sempronio. La relazione biunivoca tra il valore X ed una (una sola) persona fisica viene così meno. Occorre indicare come si procede quando una tipologia di informazione resta sotto la soglia minima.

<sup>19</sup> La profondità di accesso indica il *quantum* di accessibilità ai dati che è riconosciuto ad una determinata persona autorizzata al trattamento (cfr. nota 6); essa deve riguarda tanto la quantità e la tipologia di informazioni accessibili, che le operazioni (lettura, scrittura, cancellazione, elaborazione ecc.) eseguibili sui dati. Tutte queste prerogative sono connesse ad uno o più profili di autorizzazione (e, correlativamente e simmetricamente, di protezione dei dati), che si chiede – qualora plurali - di elencare e descrivere nei loro contenuti.

<sup>20</sup> La parte conclusiva della DPIA, dopo la descrizione del trattamento e delle misure tecnico-organizzative individuate a garanzia della sua adeguatezza, è quella propriamente dedicata alla valutazione circa la sostenibilità dei rischi individuati. Tali rischi si articolano in riferimento alla perdita:

- di riservatezza dei dati
- di integrità dei dati
- di disponibilità dei dati

La stima conclusiva della probabilità e gravità di ogni tipologia di rischio è da indicarsi nei seguenti termini:

- indefinita
- trascurabile
- limitata
- importante
- massima.

Ogni valutazione sintetica deve essere adeguatamente motivata.

Qualora si utilizzi REDCAP; è possibile limitarsi ad indicare quanto segue:

#### *Accesso illegittimo ai dati*

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibili trattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile.

I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri). Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolati attraverso VPN. Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.



Le credenziali di gestione dell'applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia

*Modifiche indesiderate ai dati*

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello.

I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido restore in caso si verifichi una modifica indesiderata. L'accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità di errore.

*Perdita dei dati*

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l'eventuale danno sarebbe molto elevato.

La stima considera le strutture hardware ridondate sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e la resilienza intrinseca del data center che ospita l'applicativo.

Per gli eventuali data loss causati da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.